



# CORTE DEI CONTI

## Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 134/2024/SRCPIE/VSG

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario relatore
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

### **Nella Camera di consiglio dell'11 luglio 2024**

Visto l'art. 100, comma 2, Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto, in particolare, l'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 (d'ora in avanti anche TUSP);

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000);

Viste le note con le quali i Comuni di **Beura Cardezza, Bognanco, Craveggia, Pallanzeno, Premia, Toceno, Villetta** hanno trasmesso il piano di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Vista la nota istruttoria inviata ai citati Enti il 2 maggio 2024.

Viste le note di riscontro trasmesse dai citati Comuni.

Vista l'ordinanza n. 40, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il Relatore, Dott.ssa Maria Di Vita;

### **CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO**

Con il d.lgs. n. 175/2016 il legislatore ha realizzato un complessivo riordino della disciplina in materia di società pubblica, con la finalità di porre rimedio a un diffuso uso distorsivo dello strumento societario, utilizzato, spesso, con finalità elusive dei vincoli di finanza pubblica che ha determinato pesanti conseguenze sugli equilibri di bilancio degli enti partecipanti.

Tali finalità risultano esplicitate nell'art. 1 del Tusp, il quale prevede che le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016 *"sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"*.

Come di recente rimarcato dalla Sezione autonomie (Deliberazione n. 10/SEZAUT/2024/FRG) l'insieme delle disposizioni recate dal Testo unico costituisce uno statuto giuridico speciale delle società a partecipazione pubblica, diverso rispetto a quello ordinario delle società: in virtù del criterio della prevalenza (cfr. art. 1, co. 3, Tusp) le norme sulle società contenute nel Codice civile e le norme generali di diritto privato si applicano alle società a partecipazione pubblica esclusivamente con riferimento agli aspetti non derogati dalle disposizioni del Testo unico.

Una prima deroga rispetto alle norme di diritto privato in materia di società attiene alla fase genetica e trova espressione nell'art. 5 del Tusp, come novellato dalla legge 5 agosto 2022 n. 118, che prescrive l'invio dell'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione (diretta o indiretta) alla Corte dei conti, chiamata a esprimere un parere in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai medesimo art. 5 e dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa» (art. 5, co. 3, Tusp).

Dopo questa fase di controllo iniziale, il Tusp, all'art. 20, prevede che gli enti effettuino annualmente verifica periodica sulla rispondenza delle proprie partecipazioni alle finalità indicate dallo stesso testo unico.

La ricognizione periodica prende le mosse innanzitutto dalla verifica della revisione straordinaria delle partecipazioni detenute che gli sono stati chiamati a effettuare alla data del 30 settembre 2017 ex art. 24 Tusp.

L'art. 20 Tusp prevede che *"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*.

L'attività di analisi dell'assetto complessivo delle partecipate è volta alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti e delle condizioni legittimanti il mantenimento delle partecipazioni detenute, in termini di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di convenienza economica e sostenibilità finanziaria rispetto a soluzioni alternative alla gestione esternalizzata.

Si tratta dunque di un'occasione in cui l'Ente è chiamato a verificare sia l'impatto delle partecipate sugli equilibri dell'ente socio e sia la loro capacità di perseguire gli interessi della collettività.

L'attività di ricognizione e monitoraggio è propedeutica all'adozione di eventuali iniziative di razionalizzazione che si impongono nei casi di cui al comma 2, il quale prevede che *"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

*f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

*g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

Le disposizioni della legge finanziaria 2008 (cfr. art. 3, co. 28, l. n. 244/2007) confermate dalla legge di stabilità del 2015 (cfr. art. 1, cc. 611 e 612, l. n. 190/2014) prevedevano già intervento della Magistratura contabile nella verifica degli esiti della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche.

Tale ruolo ha trovato l'assetto definitivo nel d.lgs. n. 175/2016 che, all'art. 20, prescrive la comunicazione alla Corte dei conti degli esiti della revisione periodica delle partecipazioni di cui al comma 1 e del piano di razionalizzazione eventualmente adottato ai sensi del comma 2, nonché della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione nell'anno successivo alla sua approvazione.

I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi al MEF e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti.

Le norme del Tusp non forniscono indicazioni circa la natura del controllo intestato alla Corte dei conti ma la giurisprudenza contabile l'ha ricondotto alla categoria dei controlli di legittimità-regolarità, considerato che la Corte è chiamata a verificare la corrispondenza delle scelte effettuate dall'amministrazione ai parametri normativi formulati nel Tusp.

Più problematica la questione degli esiti del controllo, posto che la norma non specifica quale sia l'effetto di un accertamento di non conformità da parte della competente Sezione della Corte dei conti. E' stato osservato dalla Sezione autonomie, a proposito dell'attuazione dei piani di revisione straordinaria (deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG) come non possa prospettarsi l'inefficacia del provvedimento di revisione delle partecipazioni (come accade per gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994) né l'applicazione analogica, ai piani di revisione straordinaria, delle sanzioni tipizzate dall'articolo 20, comma 7, del medesimo Tusp, previste nei soli casi di mancata adozione dei piani di razionalizzazione periodica.

In caso di illegittimità riscontrate in sede di esame dei piani di razionalizzazione sono state pertanto adottate pronunce di accertamento con invito all'adozione di misure correttive.

\* \* \*

Nell'ambito della verifica della revisione periodica delle partecipazioni dei comuni che viene di norma condotta dalla Sezione contestualmente all'esame delle Relazioni sui rendiconti presentate dell'art. 1, commi 166 e segg. L. 23 dicembre 2005, n. 266, sono state analizzate le partecipazioni detenute dai Comuni di **Beura Cardezza, Bognanco, Craveggia, Pallanzeno, Premia Toceno, Villetta**.

Nell'ambito di tale controllo svolto si è rilevato che tutti gli enti sopra indicati posseggono una partecipazione sia in Acqua in Acqua Novara VCO S.p.A. che in Idrablu S.p.A.

Dalla visura aggiornata al 24/04/2024 di Acqua Novara VCO S.p.A. la società risulta avere per oggetto *"la gestione del servizio idrico integrato in tutte le sue fasi nell'ATO N. 1 della Regione Piemonte, con la precisazione che oltre l'ottanta per cento dei ricavi della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. Potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari, finanziarie, commerciali e qualsiasi altra operazione in genere ritenuta utile o comunque opportuna per il conseguimento degli scopi sociali, compreso il rilascio di avalli, fidejussioni e concessioni di ipoteche nell'interesse della società, anche partecipando od associandosi in qualunque forma ad altre imprese o società, purché tali operazioni non rientrino tra quelle che la legge riserva agli intermediari abilitati "ex lege" o a quelli abilitati dal Ministro del Tesoro, né tra quelle che la legge riserva alle società di intermediazione mobiliare"*.

Dalla visura aggiornata al 24/4/2024 di Idrablu S.p.A., risulta che la stessa per oggetto *"la gestione del ciclo idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, derivazione, adduzione e distribuzione di acqua, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue, della relativa riutilizzazione e del controllo degli scarichi in fognatura. La società potrà altresì svolgere attività di ricerca, studio, consulenza, progettazione, realizzazione e gestione di impianti di captazione, di distribuzione e raccolta delle acque e della loro depurazione, nonché ogni altra attività inerente il ciclo integrato delle acque. Essa potrà infine, al solo fine di realizzare l'oggetto sociale, assumere e concedere interessenze e partecipazioni in società, consorzi o enti, costituiti e costituendi aventi un oggetto sociale o analogo o connesso al proprio, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la concessione di garanzie reali o personali anche nell'interesse di società controllate o collegate; il tutto nel pieno rispetto del disposto del D.Lgs. 12 settembre 1993, n. 385, e norme attuative ed integrative"*.

Più in dettaglio, dalle visure aggiornate delle due società alla data del 24/04/2024 risultano le seguenti partecipazioni:

### **Comune di Beura Cardezza**

Acqua Novara VCO S.p.A.: 8.255 azioni

Idrablu S.p.A.: 20 azioni

**Comune di Bognanco**

Acqua Novara VCO S.p.A.: 1.278 azioni

Idrablu S.p.A.: 100 azioni

**Comune di Craveggia**

Acqua Novara VCO S.p.A.: 1.532 azioni

Idrablu S.p.A.: 100 azioni

**Comune di Pallanzeno**

Acqua Novara VCO S.p.A.: 4.747 azioni

Idrablu S.p.A.: 30 azioni

**Comune di Premia**

Acqua Novara VCO S.p.A.: 1.278 azioni

Idrablu S.p.A.: 350 azioni

**Comune di Toceno**

Acqua Novara VCO S.p.A.: 677 azioni

Idrablu S.p.A.: 100 azioni

**Comune di Villette**

Acqua Novara VCO S.p.A.: 517 azioni

Idrablu S.p.A.: 100 azioni

Come prima evidenziato, la lettera c) dell'art. 20 Tusp prevede l'obbligo di razionalizzazione nel caso di partecipazioni "in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali".

Dall'analisi condotta è emerso che solo i Comuni di Premia (con deliberazione n. 39 del 30/12/2021) Bognanco (nel 2023 a seguito di richiesta istruttoria della Sezione) Villette (con deliberazione n. 26 del 27/12/2021) Toceno (con deliberazione assunta anteriormente al 2021 ma non inviata alla Sezione), rilevando che le due società svolgono attività analoghe e similari, avevano deliberato la cessione della partecipazione detenuta in Acqua Novara S.p.A. Tuttavia, tali Comuni non avevano trasmesso le ultime delibere di revisione periodica delle partecipazioni adottate nel dicembre 2023 per cui risultava necessario acquisire aggiornamenti.

I Comuni di Craveggia, Beura Cardezza, Pallanzeno non risultavano avere previsto iniziative di razionalizzazione. Il Comune di Craveggia non risultava avere trasmesso le delibere di revisione periodica delle partecipazioni adottate nel dicembre 2022 e 2023.

Pertanto, il magistrato istruttore con nota del 2 maggio 2024 ha inviato gli Enti sopra citati a trasmettere le ultime delibere di ricognizione e razionalizzazione adottate ex art. 20 TUSP (con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2023) nei casi in cui non fossero state inviate.

Inoltre, il magistrato istruttore ha invitato i Comuni che non risultavano avere adottato iniziative di razionalizzazione, a indicare le motivazioni per cui sussistessero - ai sensi dell'art. 20 TUSP lett c) - i presupposti per il mantenimento di entrambe le partecipazioni.

### **Comune di Beura Cardezza**

Dall'ultima delibera di ricognizione della partecipata inviata dal Comune (deliberazione n. 33 del 15/12/2023) per le partecipazioni in Idra Blu S.p.A. e Acqua Novara VCO veniva deliberato il mantenimento senza interventi.

In riscontro all'istruttoria il Comune (con nota del 7 maggio 2024) ha in un primo tempo riferito che era stato deliberato il mantenimento dell'interessenza nelle due società nel presupposto che l'affidamento a Idrablu S.p.A. del servizio idrico integrato, non comprendesse il segmento "depurazione" e che i reflui della depurazione venissero convogliati nell'impianto consortile gestito da Acqua Novara, precedente gestore del Servizio idrico integrato.

Il Comune ha riferito di avere inoltrato una richiesta di chiarimenti sia all'Ato 1 che a Idrablu S.p.A e Acqua Novara S.p.A.

A seguito dei chiarimenti forniti, il Comune ha comunicato (con nota del 7 maggio 2024) l'intenzione di adottare la delibera di recesso in Acqua Novara nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

### **Comune di Bognanco**

Nel riscontro fornito alla Sezione in esito all'esame della deliberazione di ricognizione delle partecipazioni adottata nel 2022 (deliberazione n. 24 del 29/12/2022) il Comune aveva espresso l'intenzione di provvedere, in tempi brevi, a dismettere la partecipazione in Acqua Novara VCO, così come imposto dall'articolo 20, comma 2 lett. C del TUSP.

In riscontro alla nota inviata dal magistrato istruttore lo scorso mese di maggio il Comune di Bognanco (con nota n. 5075 del 28/05/2024) ha riferito che *"con deliberazione n. 06 del 09-03-2023 [...]il Consiglio Comunale ha deliberato di procedere alla dismissione delle quote societarie possedute dal Comune di Bognanco nella società Acqua Novara Vco S.P.A. [...]dandone immediata comunicazione alla società così come previsto dallo Statuto di Acqua Novara VCO con nota prot. n.1293 del 17-04-2023;*

*-che questo Ente non ha avuto alcun riscontro in merito;*

*-che, successivamente, con deliberazione n. 31 del 21-12-2023 avente per oggetto "Razionalizzazione annuale società partecipate" il Consiglio Comunale ha deliberato, nuovamente, di procedere alla dismissione delle quote societarie possedute dal Comune di Bognanco nella Società Acqua Novara VCO di Novara[..];*

*-che con nota n.24248 del 21-05-2024 la Società Acqua Novara VCO di Novara ha comunicato a questo Ente che l'assemblea ordinaria del 13-05-2024 ha deliberato di autorizzare l'acquisto delle azioni oggetto di dismissioni ed avviato le procedure presso il Notaio che procederà ad organizzare quanto occorre per la finalizzazione delle cessioni".*

### **Comune di Craveggia**

In riscontro alla richiesta istruttoria il Comune (con nota del 3 luglio 2024) ha inviato la delibera di ricognizione delle partecipazioni societarie riferite al 31/12/2022, adottata in ritardo nel mese di aprile 2024 (delibera n. 1 del 29 aprile 2024). Nella citata delibera viene approvato il mantenimento delle partecipazioni detenute in Idrablu S.p.A. e in Acqua Novara Vco.

Tuttavia, nella nota di accompagnamento è stato comunicato che sono in corso le operazioni di dismissione della partecipazione in Acqua Novara VCO.

### **Comune di Pallanzeno**

L'Ente ha inviato la deliberazione n. 23 del 22/12/2023, nella quale non risultava alcuna partecipazione in Acqua Novara S.p.A.

L'Ente, in riscontro all'istruttoria (con nota del 10/05/2024) ha fatto presente che "A seguito della Vs richiesta di cui in oggetto si comunica che il Comune di Pallanzeno con deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 27.11.2020 provvedeva alla cessione delle quote dalla Società Acqua Novara VCO e che tale documentazione veniva trasmessa alla Società stessa per provvedere alla proposta di riacquisto delle quote attraverso la convocazione dell'Assemblea dei Soci della Soc. Acqua Novara VCO.

*In data 09/05/2024 la Società Acqua Novara VCO comunica che nell'Assemblea dei Soci che si terrà in data 13/05/2024 alle ore 17.00 si provvederà alla cessione delle 4.747 azioni del Comune di Pallanzeno".*

### **Comune di Premia**

Il Comune di Premia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 12/11/2021 aveva

dichiarato la partecipazione nella società Acqua Novara VCO S.p.A. "non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente" e quindi soggetta all'obbligo di dismissione nell'ambito del "piano di razionalizzazione degli enti partecipati". Con la deliberazione n. 39 del 30/12/2021, con cui veniva approvato il piano di razionalizzazione relativo alle partecipazioni detenute al 31/12/2020, si dava atto che la Società Acqua Novara VCO S.p.A., con mail del 10/11/2021, aveva comunicato che la proposta di riacquisto delle quote del Comune di Premia sarebbe stata presentata all'assemblea dei Soci alla prima convocazione utile.

Con nota n. 2088 del 6/05/2024 Il Comune di Premia in riscontro alla richiesta istruttoria inviata lo scorso mese di maggio ha inoltrato una comunicazione inviata ad Acqua Novara VCO S.p.A. nella quale si legge che *"Al fine di dare risposta alla Corte dei Conti, che ci legge per conoscenza, in merito alla richiesta istruttoria prot. 0004151 del 02/05/2024, che qui si allega, facendo seguito alle comunicazioni intercorse con la quale ci assicuravate che a seguito della ricezione di copia della nostra delibera di cessione delle quote, la proposta di riacquisto delle quote sarebbe stata presentata all'assemblea dei Soci della Soc. Acqua Novara VCO S.p.A., con la presente si chiede conferma che nel punto 5. "Provvedimenti ai sensi dell'art. 2357, comma 2, del Cod.Civ." dell'ordine del giorno dell'assemblea dei Soci prevista per il giorno 13 maggio 2024 alle ore 17,00, sia presente anche la cessione delle 1.278 azioni (certificati numero "65" e "272") del Comune di Premia. In caso il Comune di Premia non fosse nuovamente inserito si prega gentilmente di provvedere"*.

### **Comune di Toceno**

Dall'ultima di delibera ricognizione delle partecipate, deliberazione n. 14 del 28/05/2021, (dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2020) trasmessa dall'Ente risulta che è stato deliberato il mantenimento della partecipazione in Idrablu S.p.A. "confermando la dismissione di Acqua Novara VCO, come già espresso nella delibera di rilevazione precedente".

Le delibere adottate negli anni precedenti non sono state inviate e dunque non è stato possibile rilevare quando la cessione in Acqua Novara sia stata deliberata.

Non sono state inviate le successive delibere di revisione del piano di razionalizzazione e l'Ente non ha risposto alla richiesta istruttoria.

### **Comune di Villetta**

Con la deliberazione n. 26 del 27/12/2021 (dati relativi alle partecipazioni detenute al

31/12/2020) l'Ente qualificava la partecipazione in Acqua Novara VCO S.p.A., come *"partecipazione da alienare in quanto il ruolo di Gestore Unico d'Ambito del servizio idrico integrato risulta svolto da Idrablu S.p.A., la quale svolge anche l'Ufficio di Società Operativa Territoriale per l'ambito di riferimento"*.

In riscontro all'istruttoria l'Ente ha inviato l'ultima delibera di ricognizione delle partecipazioni che conferma la dismissione e una comunicazione ad Acqua Novara S.p.A con cui viene richiesto di dare corso alla cessione della partecipazione.

\* \* \*

In sintesi, dalle informazioni che sono state acquisite, emerge anche per i Comuni che negli anni precedenti avevano deliberato la cessione di Acqua Novara VCO S.p.A, alla data di invio della richiesta istruttoria da parte del magistrato, la programmata operazione, non era ancora stata realizzata.

Tuttavia, successivamente alla richiesta istruttoria, i Comuni di **Bognanco, Pallanzeno, Premia** hanno comunicato di avere inviato solleciti alla società Acqua Novara VCO S.p.A. la quale ha fornito assicurazioni in merito alla possibilità di procedere alla cessione della partecipazione con l'assemblea del 13 maggio 2024.

Anche i Comuni di **Craveggia e Villette** hanno comunicato che sono in corso iniziative volte alla dismissione della partecipazione Acqua Novara VCO S.p.A.

Il Comune di **Toceno** non hanno fornito aggiornamenti.

Il Comune di **Beura Cardezza** che aveva inizialmente erroneamente escluso l'esistenza dei presupposti ex art. 20 lettera c) ha comunicato che si attiverà per procedere alla razionalizzazione, con il recesso da Acqua Novara VCO S.p.A.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, visti i parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016

#### **ACCERTA**

Con riferimento alle partecipazioni detenute dai Comuni di **Beura Cardezza, Bognanco, Craveggia, Pallanzeno, Premia Toceno e Villette nelle società Acqua Novara VCO S.p.A. e Idra blu S.p.A.**, che sussistono i presupposti per la razionalizzazione di cui alla lettera c) art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016, trattandosi di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari;

#### **RACCOMANDA**

Agli Enti prima citati:

- di assumere le iniziative necessarie a realizzare tempestivamente la cessione delle partecipazioni programmate;
- di curare con maggiore attenzione l'invio alla sezione di Controllo delle deliberazioni riguardanti la ricognizione delle partecipazioni e l'attuazione del piano di razionalizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del TUSP.

**DISPONE**

a cura della Segreteria della Sezione la trasmissione della presente deliberazione ai comuni di Beura Cardezza, Bognanco, Craveggia, Pallanzeno, Premia Toceno e Villette, che dovranno provvedere alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Così deliberato in Torino, nella Camera di consiglio dell'11 luglio 2024.

Il Relatore

Dott.ssa Maria Di Vita

Il Presidente

Dott. Antonio Attanasio

Depositato in Segreteria il **19 luglio 2024**

Il Funzionario preposto

Margherita Ragonese